

**STATUTO**  
**ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO**  
**CITTA' MIGRANTE**

**TITOLO PRIMO**

**COSTITUZIONE SEDE DURATA**

**ART.1**

È costituita mediante libera adesione l'Associazione di volontariato denominata "CITTA' MIGRANTE", ai sensi della legge 266/91.

**ART. 2**

La sede sociale dell'Associazione è in via Fontanelli 13, Reggio Emilia

La sede potrà essere modificata con una semplice delibera del comitato direttivo sottoposta all'approvazione della assemblea ordinaria o straordinaria, e non richiederà formale variazione del presente Statuto.

Possono essere istituite sedi secondarie od operative sia in Italia che all'estero.

**ART. 3**

L'associazione ha durata illimitata e può essere sciolta a norma del presente statuto.

**TITOLO SECONDO**

**SCOPI**

**ART. 4**

L'associazione, con l'assenza di ogni finalità di lucro, persegue fini solidaristici attraverso la promozione della cultura della accoglienza, svolgendo gratuitamente la propria attività a favore della collettività e in particolare di persone migranti, promuovendone e tutelandone i diritti, al fine di favorirne il processo di integrazione sociale.

## **ART. 5**

In particolare per il perseguimento degli scopi sociali l'associazione può svolgere le seguenti attività :

- a) Promozione di iniziative solidaristiche a favore della collettività ed in particolare delle persone migranti;
- b) Promozione e sostegno di iniziative volte alla tutela dei diritti del soggetto sociale migrante nonché all'estensione del dibattito su tale realtà sociale, con l'ulteriore obiettivo della crescita dell'attenzione sociale e culturale intorno ad essa.
- c) Gestione di progetti e attività per l'accoglienza e la condivisione dei bisogni delle persone migranti;
- d) Promozione e organizzazione di convegni, manifestazioni, incontri, mostre volte alla informazione e alla sensibilizzazione della collettività circa le tematiche e problematiche relative alle persone migranti;
- e) Promozione di iniziative volte a prevenire o rimuovere situazioni di emarginazione;
- f) Organizzazione di progetti per favorire l'integrazione sociale delle persone straniere nella comunità locale;
- g) Promozione di iniziative per sollecitare l'adozione di provvedimenti legislativi o linee emendative di provvedimenti legislativi, attorno a cui realizzare il più ampio consenso sociale e politico per l'affermazione, il riconoscimento e la tutela del soggetto sociale migrante, nonché qualsivoglia iniziativa di ricerca, studio, dibattito utile a tal fine;
- h) Promozione di iniziative di sostegno per aiutare la persona migrante nei rapporti con gli enti pubblici;
- i) Organizzare spazi di accoglienza, informazione per favorire l'integrazione sociale delle persone straniere.

L'associazione può collaborare con enti pubblici e privati ed aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionali operanti in analoghi settori.

## **TITOLO TERZO**

### **I SOCI**

## **ART. 6**

Possono essere soci dell'Associazione "CITTA' MIGRANTE" tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, che sono mosse da spirito di solidarietà e che intendono partecipare alle attività sociali. L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Comitato esecutivo

Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all'Assemblea.

## ART. 7

L'ordinamento interno della associazione è ispirato ai principi di democraticità, libera elettività delle cariche, uguaglianza tra i soci ed effettività del rapporto associativo.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri.

## ART. 8

I soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.

I soci sono obbligati, in particolare:

- a) ad osservare il presente statuto e lo statuto dell'associazione nazionale, i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- c) a versare la quota associativa. Tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative, se maggiorenni.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. I soci che prestano attività volontaria sono assicurati, dalla associazione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi.

## ART. 9

Il rapporto associativo si scioglie per recesso, morte, decadenza o esclusione:

- a) il recesso diviene efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione;
- b) l'esclusione può essere disposta per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni;
- c) la decadenza del socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dal Comitato esecutivo, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.

## TITOLO QUARTO

### GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE-

## **Art. 10**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Comitato esecutivo;
- il Presidente;

## **ART. 11**

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

All'Assemblea sia ordinaria che straordinaria hanno il diritto/dovere di partecipare tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) elegge i componenti del Comitato esecutivo;
- c) approva la relazione annuale ed il bilancio;
- d) delibera su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge riservino alla sua competenza nonché su quelli che il Comitato esecutivo ritenga opportuno sottoporle;
- e) approva gli eventuali regolamenti interni su proposta del Comitato esecutivo.

L'Assemblea straordinaria :

- a) delibera sulle modifiche dello statuto;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio determinandone i modi ed i liquidatori.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Comitato esecutivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea sia essa ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da far pervenire a tutti gli associati almeno sette giorni prima contenente l'ordine del giorno, luogo, data e ora della prima ed dell'eventuale seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni della assemblea straordinaria riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, occorrono la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni della assemblea straordinaria riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio per le quali occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Le votazioni vengono espresse in forma palese tranne quelle riguardanti persone.

È ammesso il voto per delega; ogni socio non può rappresentare più di altri due soci.

Non possono essere delegati i membri del Comitato esecutivo.

#### **Art. 12**

Il Comitato esecutivo è composto da un minimo di tre ad un numero massimo di nove membri eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica è gratuita.

Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Il Comitato esecutivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea.

Spetta al Comitato esecutivo la predisposizione del bilancio della associazione.

Il Comitato esecutivo può delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più consiglieri.

Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 13**

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Comitato esecutivo tra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione.

Egli presiede l'Assemblea e il Comitato esecutivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

Il Vice- Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, oppure in quelle mansioni per le quali è stato delegato.

## **TITOLO QUINTO**

### **- PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO - PERSONALE**

#### **Art. 14**

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi di soggetti pubblici e privati;
- c) liberalità, donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da attività produttive e commerciali di carattere marginale;
- f) beni immobili e mobili;
- g) ogni altro tipo di entrata prevista dalla legge.

#### **Art. 15**

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive di carattere marginale sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione e utilizzati nel rispetto delle finalità statutarie e delle leggi sul volontariato.

#### **Art. 16**

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo della gestione è approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per il raggiungimento delle finalità statutarie.

#### **Art. 17**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori esterni esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta nel rispetto di quanto disposto dalle legge sulle organizzazioni di volontariato.

## **TITOLO SESTO**

### **- SCIoglimento**

#### **Art. 18**

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato individuate dalla Assemblea tra quelle operanti in analoghi settori.

#### **Art. 19**

Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile e alla legge 266/91.

## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi 19 giugno 2012 alle ore 21.00 presso la sede sociale in via San Domenico 10 Reggio Emilia , si è riunita, in prima convocazione , l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "Città Migrante" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### 1 Modifiche allo statuto dell'associazione

Sono presenti n. 12 soci di cui 0 con delega su un totale di 12 soci iscritti. Viene chiamato a fungere da Presidente dell'assemblea la socia sig.ra Federica Zambelli e da Segretario la socia sig.ra Teresa Lo Presti.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente ai soci la possibilità di modificare gli artt. 2 e 13 dello statuto dell'associazione come da bozza di cui si dà lettura illustrando le motivazioni delle modifiche suggerite.

Sostituire l'art. 2 dello statuto con il seguente testo:

La sede sociale dell'Associazione è in via Fontanelli 13, Reggio Emilia

La sede potrà essere modificata con una semplice delibera del comitato direttivo sottoposta all'approvazione della assemblea ordinaria o straordinaria, e non richiederà formale variazione del presente Statuto.

Possono essere istituite sedi secondarie od operative sia in Italia che all'estero.

Sostituire l'art 13 come segue:

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Comitato esecutivo tra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione.

Egli presiede l'Assemblea e il Comitato esecutivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

Il Vice- Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, oppure in quelle mansioni per le quali è stato delegato.

Segue ampio dibattito al termine del quale l'assemblea delibera all'unanimità, di modificare i seguenti articoli dello statuto come risulta dal testo dello statuto aggiornato che si allega al presente verbale formandone parte integrante.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità della bozza del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario

Il Presidente



Ass. Città Migrante  
Via Fontanelli 13, 42121 RE  
cf: 91140040352

Oggi 20/02/2017 alle ore 21, presso la sede sociale in via Fontanelli 13, si è riunita, in prima convocazione l'assemblea ordinaria dei soci dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Cambio sede associazione

Sono presenti n.15 soci di cui n.15 soci iscritti. Viene chiamato a fungere da Presidente dell'assemblea la socio sig. Federica Zambelli e da Segretario la socia sig. Teresa Lo Presti. Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente ai soci la possibilità di cambiare la sede dell'associazione e di trasferirla da Via Fontanelli 13 a Reggio Emilia, in Via C. Manicardi, 1 a Reggio Emilia in quanto nella data <sup>24/02/2017</sup> ~~odierna~~ l'associazione Città Migrante <sup>SOTTOSCRIVE</sup> ~~ha sottoscritto~~ l'atto di concessione per l'immobile della Stazione di Santa Croce con le Ferrovie Emilia Romagna, sito in <sup>C. MANICARDI</sup> Via ~~Manicardi~~, 1 a Reggio Emilia.

Segue ampio dibattito al termine del quale l'assemblea delibera all'unanimità di trasferire la sede dell'associazione Città Migrante in Via C. Manicardi, 1 a Reggio Emilia.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità della bozza del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario

Teresa Lo Presti

Il Presidente

Federica Zambelli